

COMUNE DI BESOZZO

(Provincia di Varese)

Informazioni sulla S.C.I.A. - La Segnalazione Certificata di Inizio Attività

CHE COS'E' LA SCIA

La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.

La dichiarazione dell'imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici e degli organi di controllo a ciò preposti, la segnalazione deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché requisiti oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all'occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.

La compilazione dei campi nei modelli e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività.

La Pubblica Amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

La SCIA deve essere trasmessa al SUAP del Comune di Besozzo (sportello telematico presente sul sito istituzionale www.comune.besozzo.va.it tramite la piattaforma camerale www.impresainungiorno.gov.it) esclusivamente con modalità telematica e quindi dematerializzata, è un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica unificata, appositamente predisposti dalla Regione Lombardia. L'emissione della modulistica regionale è finalizzata a coprire le più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

A seconda dei casi, la SCIA deve essere presentata utilizzando:

- il Modello A se si tratta di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell'attività (sede, aspetti merceologici, locali-impianti, ciclo produttivo, altre variazioni);
- il Modello B se si tratta di subingresso o di cambio di ragione sociale senza modifiche strutturali dell'attività, sospensione, ripresa, cessazione dell'attività e modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
- ai Modelli A e B vanno allegate le Schede aggiuntive 1/2/3/4/5/6 (a seconda delle diverse tipologie di attività).

Occorre compilare modelli SCIA distinti per ogni tipologia di attività economica da attivare/modificare/cessare.

QUANDO OCCORRE PRESENTARE LA SCIA.

La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività;

A titolo esemplificativo, elenchiamo le principali attività produttive sottoposte a presentazione della SCIA utilizzando lo schema della modulistica unificata regionale:

- commercio al dettaglio in sede fissa;
- commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.);
- attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, etc.)
- attività di agriturismo;
- attività di deposito;
- commercio all'ingrosso nel settore alimentare;
- attività di trasporto di prodotti alimentari;
- stabilimenti industriali;
- attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
- attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
- attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020;
- vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, iniziative;
- apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti etc.
- somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
- somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza);
- somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti;
- somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
- somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
- sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
- modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
- modifica dei locali o degli impianti;
- modifica degli aspetti merceologici;
- modifica del ciclo produttivo

QUANDO NON SERVE PRESENTARE LA SCIA.

Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che:

- non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- non producano rifiuti speciali pericolosi;
- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente.

A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l'elettricista, il riparatore TV, e assimilabili.

Va tuttavia evidenziato che SONO in ogni caso ASSOGGETTATE all'obbligo di presentazione della SCIA le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:

- industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette al cd. "NOE" - nulla osta esercizio;
- attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti (vedi Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020) precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
- attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi (vedi punto 6 dell'allegato 3C della Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 1999, n. 6/43036);
- deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.

Coerentemente alla logica della semplificazione e sburocratizzazione, principi ispiratori delle norme regionali già a partire dalla L.R. 1/2007 (vedasi in particolare l'art. 5) si ritiene che NON SIANO TENUTE a presentare una specifica pratica SCIA al SUAP alcune attività in relazione alle quali non ne sussiste una puntuale e precisa previsione normativa o regolamentare; ad esempio le attività di promotore finanziario, mediatore creditizio, intermediario assicurativo, organizzazione di convegni, installazione di impianti elettrici, idraulici, termici, imprese di pulizia, l'avvio di un internet point, l'apertura di un ambulatorio medico.

Fermo restando, per i casi appena esposti, le necessarie segnalazioni presso la CCIAA competente per territorio o diversi adempimenti presso enti e uffici diversi dal SUAP e dal Comune.